



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE

Delibera n. 17 del 27/05/2016	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU Anno 2016.
----------------------------------	---

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore 18:15 in San Mango d'Aquino, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Presidente del Consiglio a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**. All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Leopoldo Chieffallo	X	
	Pasquale Torquato	X	
	Antonio Ungaro	X	
	Luca Marrelli	X	
	Roberto Costanzo	X	
Minoranza	Vincenzo Buoncore	X	
	Rosario Ungaro	X	
	TOTALE	7	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'avv. Luca Marrelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario comunale verbalizzante dott.ssa Mariagrazia Crapella.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PREMESSO che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria.

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale.

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi).

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).

RICORDATO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di C.C. n.16 del 19/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Immobili appartenenti alla categoria catastale "D"	7,6 per mille
Altri immobili appartenenti a qualunque tipologia	7,6 per mille

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP.

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2014 e s.m. ed i., esecutiva ai sensi di legge.

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

- a) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti alla AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- c) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia.

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione della G.M. n. 28 del giorno 29/04/2016, immediatamente eseguibile.

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2016 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio che le aliquote e le detrazioni vigenti nel 2015 sono sufficienti a coprire le esigenze di bilancio.

VISTA la nuova determinazione dei valori medi di riferimento per le aree fabbricabili stabilite con deliberazione di G.M. 13 del 08/03/2016.

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra.

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014.

RITENUTO pertanto di lasciare invariate, per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria a suo tempo approvate con deliberazione di CC n. 16 del 19/08/2015.

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 9 del 29/02/2008.

ACQUISITI i pareri di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Il Presidente da lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Buoncore, il quale rileva l'inutilità dell'adozione della presente deliberazione, così come delle successive proposte inerenti le aliquote delle componenti IUC, stante in ogni caso la sola possibilità di conferma di tutte le aliquote dei tributi comunali, che in caso di variazione sarebbero dovute essere adottate entro il 31 luglio, termine di scadenza per l'approvazione del bilancio.

Il Sindaco replica che l'approvazione delle deliberazioni è fatta per motivi di trasparenza per chiarire che l'amministrazione ha avuto effettivamente volontà di confermare le aliquote IMU E TASI approvate nell'anno 2014 e di mantenere le aliquote base; rileva, infatti che, se avesse voluto aumentarle, come è accaduto in molti Comuni piccoli del Catanzarese, avrebbe avuto il tempo di farlo entro i termini di legge.

Chiusa la discussione, il Presidente pone l'argomento alla votazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la RELAZIONE DEL PRESIDENTE;

acquisiti i pareri favorevoli richiesti ed espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allegano al presente verbale;

con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 5 (maggioranza) e contrari n. 2 (minoranza)

DELIBERA

- 1) **di confermare**, per l'anno di imposta 2016, le **aliquote e le detrazioni IMU** approvate con deliberazione di C.C. n. 16 del giorno 19/08/2015;
- 2) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) **di dichiarare**, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge con il seguente esito favorevoli n. 5 (maggioranza) astenuti n. 2 (opposizione), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

Il Presidente
avv. Luca Martelli



Il Segretario comunale
dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario comunale

Visti gli atti d'ufficio


Attesta che

la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata a questo Albo pretorio online al n. ^{3.P.R.} del a partire dal 28/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

Dell'adozione della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., con lettera prot. n. Del

Per la pubblicazione all'Albo pretorio online

Pasquale Manfredi



Il Segretario comunale

dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online di questo Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 28/06/2016 al 12/07/2016 Come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 8/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

E' divenuta esecutiva il 28/06/2016 perché:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U. 267/2000)



Il Segretario comunale

dott.ssa Mariagrazia Crapella